PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GIUGNO 1972

Art. 11

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione e' stata sospesa a norma del precedente art. 8, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1973, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione. In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale e' fatto obbligo ai comuni suddetti di rivedere, entro il 30 giugno 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti non dovuti relativamente all'anno 1972. Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

Versione in vigore dal 1 luglio 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle-marche/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it